



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1170/13 S.N.

Roma, 28 ottobre 2013

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: Illogica volontà di negare la TUTELA LEGALE prevista dalle norme contrattuali.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.152, statuisce che *“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”*.

L'art. 33 del DPR 395/1995 prevede che *“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152”*.

Stante quanto sopra, risulta assolutamente incomprensibile la volontà, dichiarata dall'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, di negare (è stato formulato un preavviso di rigetto) la concessione delle spese legali sostenute da un Assistente Capo in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Napoli, sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Nola per la presunta commissione di reati durante l'espletamento del servizio d'istituto e poi assolto con formula piena perché il fatto non sussiste (sentenza divenuta irrevocabile il 13.03.2013).

Questi gli accadimenti:

- Il 21 maggio 2010 il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli denuncia un Assistente Capo, proprio dipendente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Il collega è accusato di tentata truffa e falso ideologico per aver attestato falsamente lo svolgimento di un'ora di lavoro straordinario nonché di peculato per aver fatto uso per fini personali dell'autovettura di servizio.
- Il 27 novembre 2012 il Tribunale di Nola, con sentenza depositata l'8 gennaio 2013 e divenuta irrevocabile il 13 marzo 2013, assolveva l'Assistente in argomento perché il fatto non sussiste. Quanto alla tentata truffa ed al falso ideologico, il Tribunale puntualizzava addirittura che *“può serenamente affermarsi che la condotta di tentata truffa oggetto di contestazione non si è consumata non avendo(l'Assistente).... falsamente dichiarato di aver svolto lavoro straordinario dalle ore 13,00 alle ore 14,00 atteso che in tale arco temporale l'imputato era regolarmente in servizio sia per rientrare con l'auto dalla barriera di Napoli Est (fino alle 13,38) sia per redigere gli atti conclusivi del suo servizio (fino alle 14,01)” e che *“Anche la condotta di falso che si riferisce alla falsa attestazione di aver svolto straordinario in prosieguo al lavoro ordinario dalle ore 13,00 alle 14,00 è da ritenersi del tutto insussistente non avendo l'imputato in alcun modo dichiarato circostanza contraria al vero.”**

L'Assistente Capo in questione, quindi, era stato denunciato dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli e sottoposto a procedimento penale in quanto stava espletato i suoi compiti d'istituto! Lo stesso collega ha dovuto sostenere le spese di difesa in quanto sottoposto a procedimento per fatti compiuti in servizio e pertanto ha pieno diritto ad ottenere che tali spese siano sostenute dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 33 del DPR 395/1995!!

L'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota recante n. 333.A/U.C/27704 T.L. del 16 settembre 2013, ha invece ritenuto che l'istanza prodotta dal dipendente ai fini della tutela legale prevista dalla citata norma, dovesse meritare un preavviso di rigetto a causa della «*insussistenza della "connessione" tra i fatti oggetto del processo penale e l'assolvimento di specifici doveri istituzionali*» e del fatto che «*Le condotte addebitate non appaiono ascrivibili all'attività istituzionale come, peraltro, si evince dalla lettura della sentenza, che per quanto assolutoria ha rilevato comportamenti censurabili, nonché dal parere reso dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Campania-Molise*»

Sempre tale Ufficio, nel citato preavviso di diniego, ha precisato che «*Il comportamento dell'operatore di polizia deve sempre essere finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero, svolto in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, pertanto ogni atto o fatto che esuli dalla normale modalità della prestazione lavorativa esclude l'intervento finanziario di sostegno dello Stato*», che «*nel caso di specie le condotte de quibus, seppur esenti da censure penali, non appaiono realizzate nel pieno rispetto delle ordinarie norme regolamentari e ciò risulta, in parte, avvalorato dalla circostanza che i fatti contestati hanno dato luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare*» e che «*La normativa trova dunque applicazione solo alla condizione che processualmente emerga l'espletamento degli stessi nella piena osservanza delle norme e dei regolamenti*».

Ebbene, tale preavviso di diniego è stato emanato nonostante, come sopra specificato, non vi è dubbio che i fatti oggetto del processo penale fossero riconducibili all'assolvimento di specifici doveri istituzionali (il collega in argomento, come accertato dal Giudice della sentenza, ha svolto servizio in straordinario emergente fino alle ore 14,01, con ciò significando - per l'appunto - che stava assolvendo i propri doveri istituzionali) e che proprio perché "costretto" a svolgere attività lavorativa eccedente l'orario ordinario giornaliero, l'Assistente Capo veniva denunciato da chi, sbagliando (ad oggi impunemente in quanto l'Amministrazione, per quanto consta, non ha inteso avviare nei suoi riguardi alcun procedimento amministrativo), l'aveva accusato di aver terminato prima il servizio e conseguentemente di aver tentato di truffare lo Stato per pochi euro.

Il preavviso di diniego è stato emanato nonostante il comportamento del collega - come accertato dal Giudice della sentenza - era finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali ed in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio (il personale della Polizia di Stato non può esimersi dallo svolgimento di lavoro eccedente l'orario giornaliero quando questo sia necessario per l'adempimento dei compiti assegnatigli e la legittimità dell'ora di lavoro straordinario effettuata dal collega è indubbia grazie ovviamente all'attività esperita dal Giudice che ha permesso di acclarare che l'Assistente Capo era stato accusato ingiustamente di un reato da lui mai posto in essere).

Il preavviso di diniego è stato emanato sull'errato presupposto che la norma di cui agli artt. 32 della legge 152/1975 e 33 del DPR 395/1995 non sia applicabile nel caso in cui il dipendente nei cui confronti sia stato instaurato un procedimento abbia realizzato una condotta sanzionabile disciplinarmente, quando invece la norma esclude la tutela legale solamente nel caso in cui vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Pertanto non ha alcun fondamento la puntualizzazione, del citato Ufficio ministeriale nonché dello stesso Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli ed anche del Dirigente del Compartimento Polstrada per la Campania ed il Molise, che il dipendente che ha chiesto la tutela legale non ne fosse meritorio in quanto successivamente alla sentenza di assoluzione è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con il richiamo scritto.

Ciò considerato, Preg.mo Signor Capo della Polizia, la preghiamo di voler intervenire sulla questione, riportando l'alveo della norma di cui all'art. 33 del DPR 395/1995 nella sua corretta interpretazione e disponendo, conseguentemente, il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assistente Capo in argomento nel procedimento penale sopportato a seguito delle ingiuste accuse avanzate dalla stessa Amministrazione nei suoi riguardi.

La invitiamo inoltre a valutare i seguenti fatti che riteniamo non debbano essere tollerati nella nostra Polizia di Stato.

Il 4 aprile 2013 l'Assistente Capo di cui sopra ha formulato alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Ordinamento e Contenzioso - la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, consegnando tale istanza al proprio Ufficio per il successivo inoltre al Dipartimento della P.S..

In data 19 agosto 2013 il collega ha chiesto alla dott. SEPE (vice dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli) a che punto era la sua richiesta e questa, dopo essersi confrontata con il dirigente dott. CASAMASSIMA Eustachio Maurizio, al momento in ferie, ha riferito che si era in attesa della sanzione disciplinare e che l'Ufficio aveva 180 giorni di tempo per la trasmissione dell'istanza del dipendente al Dipartimento anche perché alla stessa si sarebbe unito *“un parere che in questo caso sarebbe stato negativo”*.

Tale disinteresse (erano trascorsi oltre 4 mesi dalla presentazione dell'istanza e la stessa non era ancora stata inoltrata!) è stato stigmatizzato da questa O.S. con lettera recante prot. 913/13 S.N. ed inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali in data 22 agosto 2013 ove, nel richiedere un urgente intervento, puntualizzavamo quanto fosse *“vergognoso che una istanza di un dipendente indirizzata al Dipartimento della P.S. possa essere trattenuta da un Dirigente per ben 4 mesi e mezzo (ad oggi), quasi vi fosse la ferma intenzione di infliggere al dipendente una punizione che il Giudice penale ha ritenuto di non dover applicare ... perché il fatto-reato non sussiste!”*

Un intervento, il nostro, evidentemente provvidenziale, visto che il Dirigente della Stradale di Napoli dott. CASAMASSIMA Eustachio Maurizio, tre giorni prima (???) della nostra missiva all'Ufficio per le Relazioni Sindacali, inviava l'istanza del collega al superiore Compartimento (tale sua lettera di inoltro è datata 16 agosto 2013 ... quando lo stesso funzionario era in ferie...) il quale Compartimento - come si evince dal timbro apposto sulla stessa - la riceveva in data 28 agosto 2013 (!!).

Ben 12 giorni ci sarebbero voluti - è incredibile - per fare i 10 km dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, sita in quella Via G. Gussone 1, al Compartimento Campania-Molise con sede a Napoli in Via Cintia, 38, a meno che la data del 16 agosto 2013 non sia stata apposta per errore come avvenuto all'Assistente di cui alla presente lettera il quale, sempre nella giornata in cui aveva svolto l'ora di straordinario emergente (13-14) per la quale era stato indagato ed assolto (!) aveva sottoscritto di aver svolto straordinario programmato dalle 13:30 alle 16:30 (il collega però non l'aveva fatto erroneamente, ma dietro indicazione del responsabile del Reparto!!) quando invece l'aveva effettuato successivamente sempre nella medesima giornata e per questo, su imput sempre del Dirigente della Sezione Polstrada, era stato sottoposto ad ulteriore procedimento penale (per il quale non ha chiesto alcuna “tutela legale”!) che veniva archiviato dallo stesso P.M..

Ebbene, come già prima sottolineato, la richiesta di “tutela legale” per le spese sostenute nell'ambito del primo procedimento penale, quello instaurato per i reati di tentata truffa, falso ideologico e peculato, ha avuto come riscontro un preavviso di diniego, emanato dal Dipartimento, il cui fondamento è il fatto che i comportamenti per i quali il Giudice aveva ritenuto non sussistere alcun reato, *“non appaiono realizzate nel pieno rispetto delle ordinarie norme regolamentari e ciò risulta, in parte, avvalorato dalla circostanza che i fatti contestati hanno dato luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare”*.

L'Assistente in argomento, difatti, a seguito dell'assoluzione in sede penale, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto di aver utilizzato *“l'autovettura dell'Amministrazione per motivi non inerenti il servizio”* e in quanto *“presentava all'Ufficio di appartenenza la richiesta di corresponsione di n. 3 ore di lavoro straordinario programmato dalle ore 14:00 alle ore 17:00, non corrispondente alla effettiva prestazione”* (che l'Amministrazione quindi riconosceva esserci stata e difatti c'era stata dalle 15:30 alle 18:30!). Nella circostanza gli veniva contestato di aver tenuto un comportamento che *“potrebbe configurare la mancanza prevista dall'art. 4 nr. 1 e 18 del DPR 737/1981”* (*“la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto”*) ed il *“comportamento, anche fuori dal servizio non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*).

Le giustificazioni prodotte dal collega smontavano, punto per punto, le accuse formulate nei suoi confronti ed inoltre evidenziavano, in maniera chiara, le gravissime condotte che di contro erano state poste in essere nei suoi riguardi, in particolare la non veridicità degli avvenimenti riferiti dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza e la verosimile intenzionalità nel precostituirne la falsa rappresentazione dinanzi al Giudice penale.

Ciò nonostante (perché in questa Amministrazione, Signor Capo della Polizia, se tra coloro che hanno sbagliato vi è un Dirigente questo deve essere superiormente tutelato dinanzi all'inferiore di grado!) il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise ha ritenuto che le “giustificazioni” prodotte dall'Assistente *“non lo esimono del tutto dalle proprie responsabilità”* e gli ha inflitto la sanzione del “richiamo scritto” (art. 3/2-3 del DPR 737/81 - la negligenza in servizio e la mancanza di correttezza nel comportamento) con la seguente motivazione: *“Nell'ambito di due procedimenti penali avviati nei suoi confronti, sebbene gli*

stessi si concludevano con una sentenza di assoluzione e un decreto di archiviazione si rilevava, dalla lettura dei provvedimenti, un comportamento non consono tenuto nell'occorso dal dipendente censurato anche dall'organismo giudicante, avendo utilizzato l'autovettura di servizio dell'Amministrazione per motivi non inerenti al servizio nonché per aver presentato istanza di corresponsione di n. 3 ore di lavoro straordinario programmato dalle ore 14:00 alle ore 17:00, non corrispondente alla effettiva prestazione".

Avverso la sanzione pende ricorso gerarchico proposto dall'Assistente in argomento che non ha inteso accettare quello che è un provvedimento punitivo ingiusto.

Preg.mo Signor Capo della Polizia, quanto è stato sinora rappresentato, evidenzia una volontà inaccettabile ed incomprensibile di negare un istituto importante, qual è appunto quello sancito dall'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.152, ad un dipendente ingiustamente sottoposto a procedimento penale a seguito di comunicazione di notizia di reato sottoscritta dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli che aveva ritenute valide le accuse formulate nei confronti di un Assistente della Polizia di Stato da parte del Responsabile del Distaccamento Polstrada presso il quale il predetto collega prestava allora servizio, quando un semplice esame della medesima documentazione trasmessa all'A.G. avrebbe dovuto far comprendere l'infondatezza delle accuse e l'insussistenza del reato, come poi è stato difatti sentenziato dal Giudice penale.

Ciò accade sebbene i fatti, quelli relativi all'accusa di tentata truffa e falso ideologico sono stati ipotizzati essere occorsi mentre il dipendente - come accertato in sede di processo - prestava servizio per adempiere agli obblighi dettatigli da un'Amministrazione che lo ringraziava pugnalandolo e dichiarando il falso (che sia stato fatto con dolo o erroneamente, poco importa).

Ciò accade in quanto l'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane ritiene, in maniera vergognosamente errata, che la "tutela legale" prevista dalla norma prima più volte richiamata, non possa essere applicata nel caso in cui il dipendente che la richiede è stato sanzionato disciplinarmente per i fatti per i quali è stato assolto penalmente, anche se è stato omesso che la sanzione ha riguardato solo una parte delle accuse penali (l'ipotesi di peculato e NON anche quella di tentata truffa e falso ideologico in quanto queste chiaramente non verificatesi perché il collega, accusato di aver preteso un'ora di straordinario non effettuata in realtà l'aveva effettuata ed eccome) nonché le risultanze di altro procedimento penale che ha portato all'archiviazione da parte del GIP ... e per il quale alcuna richiesta di "tutela legale" è stata avanzata..

Ebbene, fermo restando le legittime rivendicazioni che l'Assistente di cui in trattazione intraprenderà per tramite del proprio legale di fiducia (è già stata avanzata giusta pretesa all'Amministrazione di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dell'assurda sottoposizione al procedimento penale definito con sentenza di assoluzione), questa O.S. ritiene sia necessario un Suo urgente intervento finalizzato ad imporre il rispetto degli artt. 32 della legge 152/1975 e 33 del DPR 395/1995 e conseguentemente il rimborso delle spese di difesa sostenute dal collega nel procedimento penale che l'ha visto assolto perché il fatto non sussiste.

Contestualmente vorrà la S.V. valutare l'opportunità di avviare un'inchiesta sulle motivazioni che hanno portato il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise a non intraprendere alcuna azione disciplinare nei confronti di coloro che con dolo o per errore (e qui la negligenza è gravissima) hanno esposto l'Amministrazione ad un procedimento penale che non sarebbe stato avviato se solamente fossero stati riportati i fatti come realmente accaduti piuttosto che dichiarare falsamente, tra le altre, che un Appartenente alla Polizia di Stato non era in servizio ed aveva preteso il pagamento del compenso per lavoro straordinario, quanto il predetto collega, invece, stava eccome adempiendo ai propri compiti di istituto!

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari